



Novembre 2017

Disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'ener- gia

Revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂

Commenti

Indice

1.	Osservazioni introduttive.....	1
2.	Linee generali del progetto.....	1
2.1	Obiettivi relativi alle emissioni di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri.....	1
2.2	Programma Edifici.....	2
2.3	Geotermia per la produzione di calore.....	2
2.4	Impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione)	3
2.5	Ulteriori modifiche	3
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni	3
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	4
5.	Rapporto con il diritto europeo	5
6.	Commento ai singoli articoli	5
7.	Commento agli allegati.....	21



1. Osservazioni introduttive

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sull'energia (LEne) (FF 2016 6921) che implica l'adeguamento di altre undici leggi federali. Il Popolo ha approvato questo progetto il 21 maggio 2017. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze¹ tra cui l'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla nuova LEne.

2. Linee generali del progetto

2.1 Obiettivi relativi alle emissioni di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

L'articolo 10 riveduto della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂, RS 641.71) prevede l'adeguamento dei valori limite di CO₂ delle automobili e l'introduzione di nuovi valori limite per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri. Queste misure tengono conto delle regolamentazioni della UE decise all'inizio del 2014. Per le automobili viene ripreso il valore limite di 95 g CO₂/km a partire dal 2020; per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri si applica il valore limite di 147 g CO₂/km a partire dal 2020.

A livello di ordinanza vengono disciplinati la specificazione concreta della funzione dei valori limite, le fonti di dati da utilizzare per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del peso a vuoto dei veicoli nonché i metodi con cui vengono stabilite le sanzioni in caso di superamento dei valori limite. Vengono altresì regolamentate agevolazioni iniziali quali il phasing-in e i supercrediti, tenendo conto del rispettivo contesto svizzero; sulla base dei dati noti vengono comunque proposte regolamentazioni identiche per entrambe le categorie di veicoli.

Nell'UE fino ad agosto 2017 il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ delle automobili venivano determinati secondo il «Nuovo ciclo di guida europeo» (NEDC) introdotto negli anni Settanta. Attualmente questi valori NEDC, anche a seguito degli sviluppi tecnici dei veicoli, non rispecchiano più le emissioni di CO₂ nelle condizioni di guida quotidiane, ma mediamente sono notevolmente inferiori. Per ottenere valori più realistici, nel settembre 2017 l'UE ha introdotto una nuova procedura, la «Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure» (WLTP), che si basa in particolare su un profilo di guida più dinamico e tiene maggiormente in considerazione l'influsso degli allestimenti speciali. Dal settembre 2017 nell'UE tutti i nuovi tipi di veicoli vengono misurati con la procedura WLTP ed entro la fine dell'anno tutti i veicoli di nuova immatricolazione devono disporre di valori WLTP. Tuttavia, fino alla fine del 2020 i valori limite di CO₂ vincolanti all'interno dell'UE si orientano ancora ai valori di emissioni NEDC. Inoltre ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi e del calcolo di eventuali sanzioni, nella fase transitoria verso la nuova procedura di misurazione i valori WLTP misurati vengono convertiti in valori NEDC. Pertanto, fino a nuova disposizione, per quanto riguarda le emissioni di CO₂ tutti i veicoli presentano un valore NEDC (misurato fisicamente oppure convertito). Nell'UE il passaggio ai valori limite basati sulla WLTP nonché a un calcolo delle sanzioni basato sulla WLTP avverrà nel 2021.

A seguito degli accordi bilaterali, anche in Svizzera viene modificata la legislazione sugli aspetti tecnici dei veicoli. In Svizzera la riorganizzazione delle misure volte a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli e la relativa sorveglianza WLTP verrà completata presumibilmente in contemporanea con l'UE, ossia nel

¹ Cfr. in merito le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nei commenti alla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del novembre 2017.



2021. È probabile che le corrispondenti modifiche verranno proposte nel quadro del progetto concernente la politica climatica dopo il 2020.

I valori limite di CO₂ stabiliti nell'articolo 10 della legge sul CO₂, come pure le disposizioni attuative qui proposte, si riferiscono come in precedenza ai valori di emissioni di CO₂ secondo il ciclo NEDC. Di conseguenza, ai fini del controllo del rispetto degli obiettivi e del calcolo di eventuali sanzioni, continuano ad essere applicati i valori NEDC che fino alla fine del 2020, in conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153, possono essere determinati in modo standard attraverso la conversione dei valori WLTP. Secondo la prassi attuale questi dati relativi alle emissioni vengono ricavati dalle approvazioni del tipo o dai certificati di conformità europei e rilevati attraverso la scheda tecnica svizzera o per i veicoli individuali comunicati direttamente dall'importatore. Lo sviluppo del quadro dei dati viene sorvegliato in particolare per quanto riguarda la conversione da valori WLTP in valori NEDC; se necessario verranno adottate misure adeguate.

In passato si sono verificati casi di veicoli elettrici importati, immatricolati per la prima volta in Svizzera e dopo breve tempo nuovamente esportati. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) vigilerà sull'eventuale ripetersi di tali abusi e se necessario adotterà adeguate misure.

2.2 Programma Edifici

Nell'ambito della revisione totale della LEné le basi per i contributi globali vengono disciplinate nella LEné stessa e, sulla base di questa, anche nell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01). A tale riguardo l'ordinanza sul CO₂ contiene ulteriori precisazioni concernenti il diritto all'ottenimento dei contributi globali (art. 104 cpv. 1 lett. a), la procedura (art. 105), il rendiconto (art. 110) e il controllo (art. 111). Vengono ripresi, mantenendo quindi la loro validità, i punti precedentemente contenuti nell'accordo programmatico e nella descrizione dei processi relativi ai contributi globali; l'articolo 104 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ specifica le misure che non danno diritto ai contributi globali. La ripresa dell'articolo 106 è volta a garantire che vengano incentivate in primo luogo le misure con un'efficacia comprovata. L'articolo 109 disciplina aspetti della comunicazione a livello nazionale di cui sarà responsabile l'Ufficio federale dell'energia (UFE). Gli articoli 107 e 108 vengono ripresi senza modifiche dalla vigente ordinanza sul CO₂ (art. 108 e art. 109).

Nella redistribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ alla popolazione e all'economia vengono inclusi anche i mezzi non utilizzati secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂. Al fine di evitare forti oscillazioni nelle finanze federali, i mezzi non utilizzati devono essere redistribuiti l'anno stesso all'economia (articoli 124 e 125) mediante trasferimento di credito secondo l'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01). Tuttavia, poiché l'ammontare dei mezzi non utilizzati è noto solamente a metà anno, il termine della distribuzione da parte delle casse di compensazione viene spostato da fine giugno a fine settembre (articolo 125 capoverso 2). La quota dei mezzi non utilizzati destinata alla popolazione viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo (articoli 119 e 120).

2.3 Geotermia per la produzione di calore

Secondo il nuovo articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO₂ la Confederazione promuove l'impiego diretto della geotermia. Negli articoli 112–113b dell'ordinanza sul CO₂ vengono precisate le modalità di promozione. L'autorità che conduce la procedura, ossia l'UFE (art. 130), esamina le domande; un gruppo di esperti (art. 113 cpv. 3) trasmette all'UFE raccomandazioni sulle fattispecie oggetto della promozione: prospezione e sfruttamento di acqua calda da serbatoi geotermici. La procedura di concessione dei contributi è regolamentata nel dettaglio nell'allegato 12.



2.4 Impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione)

La tassa sul CO₂ viene rimborsata anche per le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità negli impianti di cogenerazione (art. 32a legge sul CO₂). Questa regola si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 MW; il valore limite superiore è dato dal sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Un impianto corrisponde a un'ubicazione. Di regola si tratta di una centrale termica in cui sono collocati uno o più aggregati di cogenerazione. Secondo la statistica sull'energia per gli impianti di cogenerazione dell'UFE, mediamente in Svizzera ogni impianto ha 1,3 aggregati. Pertanto la potenza termica minima di 0,5 MW vale per un impianto che può essere formato da diversi aggregati.

2.5 Ulteriori modifiche

Nel quadro della revisione dell'ordinanza sul CO₂, conseguente alla nuova legge sull'energia e alla modifica apportata alla legge sul CO₂, vengono effettuati altri adeguamenti non correlati alle modifiche delle leggi. Dopo aver esaminato lo strumento della compensazione delle emissioni di CO₂, nel 2016 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha fornito complessivamente 11 raccomandazioni². In particolare, il CDF consiglia all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di attribuire maggiore importanza alla trasparenza per quanto concerne l'indipendenza degli organismi di controllo. Raccomanda inoltre di creare possibilità di consultazione supplementari dei documenti relativi ai progetti e ai programmi. La modifica dell'ordinanza sul CO₂ proposta crea le basi legali necessarie a tal fine.

La modifica dell'ordinanza consente anche di migliorare la sicurezza dell'investimento per le imprese esentate dalla tassa sul CO₂. Infatti, la revisione totale della legge sul CO₂ per il periodo successivo al 2020 è legata a determinate incertezze. In caso di superamento degli obiettivi di riduzione, le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ devono quindi poter decidere se continuare a richiedere attestati attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12, la cui durata è limitata al 2020, o presentare un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a e beneficiare quindi della proroga del periodo di credito secondo gli articoli 8 e 8a.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

L'attuazione delle *prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per autoveicoli e trattori a sella leggeri* segue i processi di esecuzione delle automobili. Le competenze continuano a spettare perlopiù alle autorità federali. Per l'informazione iniziale al pubblico e agli operatori di mercato, la formazione di esperti dei servizi della circolazione nonché l'adeguamento delle soluzioni informatiche si prevedono costi una tantum per i mezzi materiali pari a 100 000 franchi.

Data l'articolazione delle misure proposte con un phasing-in e supercrediti, strumenti che agevolano il raggiungimento degli obiettivi negli anni dal 2020 al 2022, i valori limite di 95 o 147 g CO₂/km vengono raggiunti successivamente. Originariamente come termine per il raggiungimento completo degli obiettivi era stato proposto il 2020 e come limite per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri era stato fissato il valore, poi depennato dal Parlamento, di 175 g CO₂/km nel 2017. In tal modo i mancati introiti fiscali previsti per la Confederazione risultano minori rispetto a quanto contenuto nel messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2013 6489 6650). La flessione del gettito dell'imposta sugli oli minerali e del supplemento d'imposta gravante i carburanti dal

² CDF (2016): «Prüfung der CO₂-Kompensation in der Schweiz». Ufficio federale dell'ambiente. CDF-15374



2016 al 2030 ammonterà mediamente a 140 milioni di franchi all'anno (messaggio: 200 milioni di franchi). La riduzione dell'imposta sul valore aggiunto ammonta, tenendo conto anche delle deduzioni d'imposta precedente, a ca. 19 milioni di franchi (messaggio: 40 milioni di franchi). Data la minore flessione del gettito dell'imposta sugli oli minerali, anche la riduzione delle risorse del finanziamento speciale per il traffico stradale, e di conseguenza dei contributi non direttamente vincolati ai Cantoni, è inferiore rispetto a quanto esposto nel messaggio. La diminuzione è pari a 10 milioni di franchi (messaggio: 14,3 milioni di franchi).

Il *potenziamento del Programma Edifici* comporta un aumento delle domande di promozione e del relativo onere di esame. Per la gestione delle domande i Cantoni devono impiegare proprie risorse. Per i compiti di esecuzione dei Cantoni la Confederazione prevede un indennizzo forfetario pari al 5 per cento dei contributi di promozione accordati dal Cantone e computabili come quota federale (cfr. art. 108 ordinanza sul CO₂). L'erogazione di contributi globali nonché il potenziamento del controlling delle misure qualitative dei Cantoni provocano un maggior fabbisogno di personale anche per la Confederazione che può però essere gestito con le risorse disponibili. Per l'esecuzione e l'esame delle domande concernenti progetti geotermici, che usufruiscono d'ora in poi di un sostegno massimo di 30 milioni di franchi all'anno, sono destinati 0,5 milioni di franchi. Questo onere viene rifinanziato attraverso i proventi della tassa sul CO₂. La percentuale degli introiti trattenuti per l'indennizzo delle spese d'esecuzione, a seguito dell'aumento della tassa a partire dal 2018 si riduce all'1,4 per cento (art. 132 ordinanza sul CO₂).

L'esecuzione del *rimborso della tassa sul CO₂ per gli impianti di cogenerazione* e il rendiconto spettano all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e alla Direzione generale delle dogane (DGD). In base ai limiti di potenza si prevede che 200 dei ca. 1000 impianti esistenti potranno richiedere un rimborso parziale, sempre che rispettino le nuove prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico. Al fine di limitare l'onere di esecuzione, è stato stabilito il limite inferiore per la potenza termica degli impianti di 0,5 MW. Secondo alcune stime di massima, con una tassa sul CO₂ di 96 franchi per tonnellata di CO₂ la somma dei rimborsi sarà di oltre 8 milioni di franchi all'anno. L'UFAM stima un fabbisogno aggiuntivo di personale pari a un impiego al 50 per cento, la DGD pari a un impiego al 20 per cento. Entrambi prevedono di poter soddisfare tale fabbisogno aggiuntivo mediante compensazione interna. L'elaborazione delle domande di rimborso comporta un adeguamento dell'attuale soluzione informatica con una spesa una tantum di 35 000 franchi.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

La definizione dei *valori limite di CO₂ per le automobili, gli autocarri e i trattori a sella leggeri* ha come effetto principale una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂. Con l'introduzione delle misure nelle modalità qui proposte, ossia con un phasing-in più esteso e i supercrediti, rispetto al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 che prevede un raggiungimento degli obiettivi nel 2020, le sanzioni sono minori e il termine di raggiungimento degli obiettivi è prorogato di tre anni. Nella media annuale risulta una riduzione di 460 000 tonnellate di CO₂ all'anno (messaggio: 680 000 tonnellate [FF 2013 6489 6650]). Ciò corrisponde a una riduzione del consumo di carburanti di 185 milioni di litri (91 di benzina, 94 di diesel; messaggio: complessivamente 273 milioni di litri). Inoltre con l'utilizzo di veicoli elettrici scompaiono totalmente le emissioni di sostanze nocive a livello locale. Per quanto riguarda il settore automobilistico gli obiettivi possono essere raggiunti sia attraverso una maggiore efficienza dei veicoli con motore a combustione sia con un aumento delle quote di veicoli a trazione alternativa. A seconda della reazione del settore, anche in caso di raggiungimento medio degli obiettivi, le sanzioni complessivamente possono raggiungere al massimo 56 milioni di franchi all'anno per le automobili e 21 milioni di franchi per gli autocarri e i trattori a



sella leggeri. A seguito del minor consumo di carburanti, i consumatori e gli acquirenti di veicoli registrano significativi risparmi netti lungo il ciclo di vita del veicolo; inoltre eventuali costi aggiuntivi per i veicoli più efficienti vengono ammortizzati in pochi anni.

Il potenziamento e il cambiamento di sistema nel *Programma Edifici*, con le modifiche di legge previste, porta nel settore dei combustibili a una maggiore efficienza energetica e a un aumento della quota di energie rinnovabili e pertanto a un minore consumo di vettori energetici fossili. Ciò si ripercuote positivamente sul consumo di energia finale in particolare nei settori economie domestiche nonché industria e servizi. Inoltre, grazie all'efficacia delle misure di efficienza nell'ambito del Programma Edifici viene costantemente ridotto il fabbisogno di energia in inverno, il che accresce la sicurezza dell'approvvigionamento. Grazie al Programma Edifici e alla riduzione del consumo diminuirà sensibilmente la dipendenza dai vettori energetici fossili.

Il *rimborso della tassa sul CO₂ per gli impianti di cogenerazione* contribuisce ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e crea ulteriori incentivi per le misure di efficienza energetica. Secondo alcune stime ogni anno si potrebbero investire 2 milioni di franchi in più in misure di efficienza. Nonostante le misure di efficienza, le emissioni di CO₂ probabilmente aumenteranno, il che crea un conflitto con gli obiettivi della legge sul CO₂.

La *riforma degli articoli 5 e 12* creerà incentivi per le imprese esentate dalla tassa, affinché continuino a investire in misure antieconomiche di riduzione delle emissioni di gas serra nonostante le incertezze legate alla revisione totale della legge sul CO₂. Ciò si ripercuoterà positivamente sulle emissioni di CO₂ dell'industria svizzera ed avrà quindi conseguenze positive rilevanti anche sull'ambiente.

5. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche a livello d'ordinanza non incidono sull'attuale rapporto con il diritto europeo. Nella legislazione che regola gli aspetti tecnici dei veicoli, la Svizzera riconosce come sinora il diritto europeo. Le misure in materia di politica climatica nel settore dei veicoli continuano a essere adattate in modo volontario, per quanto possibile, alle regole dell'UE, al fine di creare identiche condizioni quadro per l'economia ed eliminare gli ostacoli all'importazione di veicoli.

6. Commento ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Definizioni

Art. 2

Anche gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono assoggettati alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ e vengono definiti nell'articolo 2. Sono esclusi gli autofurgoni (lett. a^{bis}) e i trattori a sella leggeri (lett. a^{ter}) con un peso a vuoto superiore a 2585 kg (o una massa di riferimento superiore a 2610 kg secondo le regolamentazioni europee concernenti la misurazione delle emissioni nocive e del consumo di carburante) se vengono misurati secondo la procedura per gli autoveicoli pesanti e quindi non presentano valori di emissione in g di CO₂/km.



Non sono considerati veicoli ai sensi della presente ordinanza i veicoli adibiti a uso speciale. In merito, ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009³ e del regolamento (UE) n. 510/2011⁴, si rimanda all'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE⁵. Le automobili sono definite veicoli di categoria M1 e tipo 1, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono definiti veicoli di categoria N1 e tipo 30 o 38.

Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera

Art. 5 cpv. 1 lett. c numero 3

La modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 3 consente alle imprese esentate dalla tassa sul CO₂ di decidere se continuare a richiedere attestati attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12, la cui durata è limitata al 2020, o presentare un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a e beneficiare quindi della proroga del periodo di credito secondo gli articoli 8 e 8a.

Art. 5a cpv. 3

A differenza dei progetti, i programmi raggruppano in genere numerosi piani di piccole dimensioni. La prassi esecutiva ha tuttavia mostrato che i responsabili di programma non riescono sempre a realizzare più di un piano entro la fine del periodo di credito. L'articolo 5a capoverso 3 stabilisce ora che dopo la scadenza del primo periodo di credito i programmi che includono un unico piano devono essere proseguiti come progetti. In tal modo si riducono sensibilmente i costi della nuova convalida, in quanto non è più necessario verificare né il rispetto dei criteri di inclusione dei piani nel programma né la loro gestione.

Art. 6 cpv. 2 lett. j

Poiché i piani possono avere il carattere di un progetto, l'articolo 6 capoverso 2 lettera j esige che siano fornite anche indicazioni sulla loro durata.

Art. 10 cpv. 1 e 1^{bis}

Affinché l'UFAM possa esprimersi in merito al rilascio di attestati sulla base del dossier di domanda, detto dossier deve essere completo. In questo modo si crea la possibilità di effettuare visite in loco. In casi particolari in base all'articolo 133 capoverso 2 lettera b l'UFAM può richiedere il contratto concernente l'esecuzione della convalida o della verifica stipulato dal richiedente con l'organismo di convalida o verifica. Sarà il caso in particolare se un determinato organismo di convalida o verifica ha ripetutamente erogato prestazioni insufficienti e sussiste il sospetto che ciò sia riconducibile al dumping dei prezzi.

L'articolo 10 capoverso 1^{bis} prevede che l'UFAM decida in merito al rilascio di attestati sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 dello stesso articolo.

³ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 333/2014, GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15.

⁴ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 3.2.2015, pag. 3.



Sezione 5a: Attestati per le imprese con impegno di riduzione o con una convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, e cpv. 3

Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ che realizzano un progetto di compensazione ai sensi dell'articolo 5 o un programma ai sensi dell'articolo 5a perdono il diritto di farsi rilasciare attestati secondo l'articolo 12 (cpv. 1) per l'insieme del perimetro di impegno a decorrere dall'inizio dell'effetto del progetto o del programma. Questa procedura consente di evitare il doppio conteggio fino al 2020 senza maggiori spese. Il capoverso 3 è spostato nell'articolo 74a.

Per il resto viene modificato un rimando alla nuova legge sull'energia.

Art. 12a cpv. 1 lett. d

In questa disposizione viene modificato un rimando alla nuova legge sull'energia.

Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati

Art. 14 cpv. 2

L'UFAM può pubblicare informazioni tratte dalle domande di rilascio di attestati, salvo quelle che sottostanno al segreto di fabbricazione o di affari (cpv. 1). Per una maggiore trasparenza, l'UFAM applica una procedura standard che consiste, una volta terminato l'esame della domanda, nel pubblicare la descrizione del progetto o del programma, come pure i rapporti di monitoraggio e i relativi rapporti d'esame. Affinché il processo di pubblicazione possa avvenire subito dopo la registrazione del progetto o del programma o il rilascio di attestazioni nel rispetto del segreto di fabbricazione e di affari, il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che il richiedente deve indicare e comunicare all'UFAM le parti della domanda che, a suo avviso, contengono informazioni che sottostanno al segreto di fabbricazione o di affari.

Capitolo 3: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17

L'articolo 17 riunisce i precedenti articoli 17–19 e integra la categoria degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri. Inoltre stabilisce che è determinante lo stato dei veicoli (automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri) al momento della prima immatricolazione. Per la categoria delle automobili questa fattispecie era precedentemente regolamentata nell'articolo 2 lettera a.

Il contenuto del precedente capoverso 3, secondo cui le automobili possono essere immatricolate solamente dopo che l'importatore o il costruttore ha adempiuto determinati obblighi, come ad esempio la compilazione del rapporto di perizia (grande importatore) o il versamento di un'eventuale sanzione (piccolo importatore), è stato ripreso nell'articolo 23.

Per il resto l'articolo 17 rimane invariato.

Sezione 2: Importatori e costruttori

Art. 18 Grande importatore

L'articolo 18 riprende il contenuto del precedente articolo 20 integrandolo con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. A seconda del numero di veicoli della rispettiva categoria (automobili da un lato e autofurgoni e trattori a sella leggeri dall'altro) un importatore può avere uno status diverso



in ognuna delle due categorie di veicoli. Ad es. per quanto riguarda le automobili può essere considerato grande importatore e per quanto riguarda autofurgoni e trattori a sella leggeri come piccolo importatore.

Per poter far valere lo status di grande importatore, occorre comprovare che il numero minimo dei veicoli è stato immatricolato con un codice del titolare dell'approvazione del tipo o un codice di grande importatore.

Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore

L'articolo 19 riprende il contenuto del precedente articolo 21 integrandolo con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Il capoverso 2 viene precisato conformemente alla prassi di esecuzione: in qualsiasi momento dell'anno di riferimento un importatore può chiedere di essere considerato provvisoriamente come grande importatore. Tuttavia il conteggio di veicoli nel suo parco veicoli nuovi come grande importatore viene effettuato solamente dopo l'approvazione della domanda da parte dell'UFE.

Art. 20 Piccolo importatore

L'articolo 20 riprende il contenuto del precedente articolo 22 integrandolo con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Art. 21 Costruttore

Ai costruttori svizzeri si applicano per analogia tutte le disposizioni valide per gli importatori. Se nell'anno precedente l'anno di riferimento un costruttore immatricola per la prima volta almeno 50 automobili o almeno 6 autofurgoni o trattori a sella leggeri, nell'anno di riferimento si applicano le disposizioni valide per i grandi importatori. Altrimenti si applicano le disposizioni previste per i piccoli importatori.

Negli anni dal 2012 al 2016 nessun veicolo prodotto in Svizzera è assoggettato alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂.

Art. 22 Raggruppamento di emissioni

L'articolo 22 riprende il contenuto del precedente articolo 23 eccetto che per le due modifiche seguenti: il capoverso 2 del precedente articolo 23 viene cancellato dall'ordinanza, ma il relativo contenuto (un raggruppamento di emissioni ha gli stessi diritti e doveri di un singolo costruttore o importatore) rimane invariato, poiché già compreso nell'articolo 11 capoverso 3 della legge sul CO₂.

Anche il precedente capoverso 4 viene eliminato dall'ordinanza. Il diritto dei cartelli, applicabile anche al settore delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂, garantisce già che con la creazione di raggruppamenti di emissioni non si legittimino accordi in materia di prezzi, motivo per cui si rinuncia a una specifica regola nella presente ordinanza.

Sezione 3: Basi di calcolo

Art. 23 Documenti da trasmettere

L'articolo 23 riprende e integra il precedente articolo 29. I capoversi 1–3 stabiliscono e integrano ciò che in precedenza era disciplinato dall'articolo 17 capoverso 3 in combinato disposto con gli articoli 29 e 30: in linea di massima i veicoli possono essere immatricolati solamente se l'Ufficio federale delle strade (USTRA), in presenza dell'approvazione del tipo, dispone dei dati per l'attribuzione del veicolo a un parco veicoli nuovi nonché per il calcolo di un'eventuale sanzione secondo l'articolo 13 della legge sul CO₂ (cpv. 1). In caso non sia disponibile l'approvazione del tipo, nel capoverso 2 sono esplicitamente elencati i documenti che il grande importatore deve trasmettere all'USTRA antecedente-



mente alla prima immatricolazione del veicolo. La regola secondo cui un veicolo importato da un piccolo importatore può essere immatricolato soltanto dopo che il piccolo importatore ha versato all'USTRA l'eventuale sanzione (cpv. 3), era contenuta nel precedente articolo 29 capoverso 2. Inoltre il capoverso 3 include ora un elenco esplicito dei documenti che il piccolo importatore deve trasmettere all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione.

Il capoverso 4 regola il conteggio dei veicoli attraverso il parco veicoli nuovi di un grande importatore (la cosiddetta cessione). Ciò consente in particolare anche ai piccoli importatori di approfittare del calcolo della sanzione nella media del parco veicoli che altrimenti era appannaggio dei grandi importatori. L'accordo tra il grande o piccolo importatore cedente e il grande importatore ricevente costituisce un atto di diritto privato tra le parti. La notifica deve essere inviata all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato e deve includere la firma del grande importatore ricevente. Una volta immatricolato, un veicolo non può più essere ceduto. In generale, e in particolare nel caso di autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in più fasi, il responsabile della trasmissione delle corrispondenti basi di calcolo è sempre l'importatore, anche se il veicolo viene completato solamente dopo l'importazione.

Art. 24 Emissioni di CO₂ e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

L'attuale articolo 24 viene in gran parte ripreso e integrato con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. In conformità alle regole UE si continuano ad applicare i valori di CO₂ determinati mediante la procedura NEDC.

Se i dati vengono determinati secondo il capoverso 1 e pertanto secondo l'approvazione del tipo svizzera, per ogni numero di approvazione del tipo e ogni variante di cambio sono determinanti il peso a vuoto massimo e le emissioni di CO₂ combinate massime di tutte le versioni ammesse. In alternativa all'importatore viene data la possibilità di trasmettere all'USTRA, entro il termine di cui al capoverso 5, altre fonti di dati, come ad esempio il certificato di conformità (Certificate of Conformity, COC). Nell'approvazione del tipo di determinati autofurgoni e trattori a sella leggeri non è compreso il valore del peso a vuoto; in questo caso è determinante il peso a vuoto rilevato durante l'esame del veicolo e inserito nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A) secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) (cpv. 2).

Se vengono trasmessi i dati basati sul Certificate of Conformity (COC) di cui al capoverso 3 lettera a, per le emissioni di CO₂ sono determinanti le emissioni combinate secondo la posizione 49.1 (valore NEDC) e per il peso a vuoto la posizione 13.2 (massa del veicolo in ordine di marcia). Qualora non siano disponibili i dati secondo la posizione 13.2, è determinante il peso a vuoto secondo la posizione 13.

Nell'utilizzo di dati provenienti dall'approvazione del tipo svizzera in più fasi di autofurgoni e trattori a sella leggeri la sanzione viene calcolata sulla base delle emissioni di CO₂ e del peso a vuoto del veicolo completato. Il capoverso 3 lettera b stabilisce che per gli autofurgoni e trattori a sella leggeri con un'approvazione del tipo in più fasi può essere applicata la procedura per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del peso a vuoto del veicolo prevista dal regolamento (CE) 692/2008⁶. Alla lettera b sono elencati i dati necessari a tal fine che l'importatore può trasmettere all'USTRA. Da ciò risulta un duplice vantaggio: da un lato l'onere della sanzione non dipende dal completamento effettivo del veicolo, per il quale tra l'altro l'importatore del veicolo di base non è responsabile; dall'altro i dati rilevanti per la sanzione possono essere determinati già sulla base della documentazione tecnica del veicolo di base.

⁶ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU L 47 del 20.2.2013, pag. 51.



Il capoverso 4 riprende nella sostanza il precedente articolo 25 capoverso 1^{bis}.

Il capoverso 5 stabilisce il termine per la trasmissione dei dati e delle prove di cui ai capoversi 3 e 4.

Il capoverso 6 riprende il contenuto del precedente articolo 24 capoverso 3.

Art. 25 Emissioni di CO₂ e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

L'articolo 25 capoverso 1 viene integrato con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. In particolare per quanto riguarda l'equivalenza delle approvazioni rilasciate da uno Stato estero o secondo il diritto internazionale gli importatori sono tenuti a cooperare (art. 13 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [RS 172.021]).

Il capoverso 2 stabilisce le prove determinanti per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del peso a vuoto del veicolo completato, nel caso di autofurgoni o trattori a sella leggeri, con un'approvazione del tipo in più fasi.

Se per i veicoli manca la prova di cui ai capoversi 1 o 2, secondo il capoverso 3 le emissioni di CO₂ vengono calcolate come sinora conformemente all'allegato 4. Nel capoverso 3 si rimanda ora al peso a vuoto determinante in chilogrammi secondo l'articolo 7 OETV (in precedenza il rimando era nell'allegato 4). Per prevenire eventuali abusi all'importatore è richiesto di fornire la prova di questo peso a vuoto mediante bollettino di pesatura.

Il capoverso 4 viene integrato con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri per i quali, se le relative emissioni di CO₂ non possono essere calcolate secondo le formule nell'allegato 4, si suppone un valore forfetario di 400 g CO₂/km.

Art. 26 Fattori di riduzione del CO₂ nei veicoli

L'articolo 26 riunisce i precedenti articoli 26 e 27 sotto una nuova rubrica. Il capoverso 1 riprende il precedente articolo 27 sulle innovazioni ecologiche e integra la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri. Conformemente ai regolamenti dell'UE, la riduzione annua massima delle emissioni medie di CO₂ computabile per l'attuazione di innovazioni ecologiche è di 7 g CO₂/km per ogni parco veicoli dei grandi importatori e per ogni veicolo dei piccoli importatori.

Il capoverso 2 riprende in modo invariato il precedente articolo 26 sulle automobili alimentate con motori a gas naturale. La quota biogena computabile della miscela di gas è ripresa dall'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le automobili nuove (RS 730.011.1) e ammonta al 10 per cento.

La disposizione precedentemente contenuta nell'articolo 27 capoverso 2, secondo cui le innovazioni ecologiche devono essere comprovate sulla base del COC, è ora integrata nell'articolo 24 capoverso 3 lettera a numero 3.

Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori

L'articolo 27 definisce il calcolo delle emissioni medie di CO₂ rilevanti ai fini della sanzione per i grandi importatori, inclusa la regola dell'arrotondamento. Inoltre disciplina le agevolazioni di cui all'articolo 10a capoverso 2 e articolo 12 capoverso 3 della legge sul CO₂.

Il capoverso 2 fissa la quota del parco veicoli nuovi determinante per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ (il cosiddetto phasing-in). Sinora disciplinato nell'articolo 12 capoverso 3 della legge sul CO₂ questo compito viene delegato al Consiglio federale. Sia per le automobili che per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri viene proposto un phasing-in più esteso rispetto alla regolamentazione dell'UE. Il capoverso 3 disciplina il fattore di ponderazione dei veicoli particolarmente efficienti, precedentemente regolamentato dall'articolo 141. Per le automobili e gli autofurgoni e trattori a sella leggeri sono previsti gli stessi fattori. Nel caso delle automobili questa regola corrisponde alla regolamentazione dell'UE, mentre per quanto riguarda autofurgoni e trattori a sella leggeri se ne discosta. Il capoverso 3 limita inoltre la



riduzione delle emissioni medie di CO₂ a un valore cumulato nei tre anni di 7,5 g/km; ogni anno la riduzione viene computata fino a che l'eventuale superamento del valore limite si riduce a zero. La riduzione viene presa in considerazione per ogni anno di riferimento in cui i corrispondenti veicoli sono omologati.

Art. 28 Obiettivo individuale

L'articolo 28 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 28 e integra il rimando al vigente articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2011⁷ relativo agli autoveicoli e ai trattori a sella leggeri.

Viene cancellata la disposizione del precedente capoverso 4 secondo cui le marche di veicoli con un obiettivo individuale adattato, a seconda del loro numero vengono conteggiate singolarmente o come parco veicoli. Se nell'anno di riferimento un importatore è considerato come grande importatore o se in qualità di grande importatore provvisorio supera complessivamente il numero dei veicoli secondo l'articolo 19 capoverso 4, i veicoli di costruttori che esso importa, con un'eccezione secondo le corrispondenti disposizioni dell'UE, dopo averne dato comunicazione all'UFE vengono conteggiati come un proprio parco veicoli nuovi, indipendentemente dal loro numero. Si vuole così evitare che venga ostacolata la concorrenza intramarca di veicoli con obiettivo individuale adattato, di cui spesso si vendono solo pochi esemplari.

Art. 29 Importi delle sanzioni

L'articolo 29 disciplina in relazione all'articolo 13 della legge sul CO₂ i principi secondo cui il DATEC stabilisce annualmente nel nuovo allegato 5 gli importi da versare per ogni veicolo e grammo di superamento del valore limite.

Per la definizione dell'importo il capoverso 2 stabilisce la modalità di calcolo del tasso di cambio euro/franco da applicare. Viene calcolato un tasso medio annuo sulla base dei valori giornalieri medi, come pubblicati dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e utilizzati, tra gli altri, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per il calcolo dell'attuale tasso medio mensile.

Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori

Art. 30 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

L'articolo 30 riprende e precisa il contenuto del precedente articolo 31. Il capoverso 4 riprende il contenuto del precedente articolo 33 capoverso 4. Il capoverso 2 sancisce il principio secondo cui il superamento del valore limite viene arrotondato per difetto al precedente decagrammo di CO₂ per chilometro.

Art. 31 Acconti trimestrali

L'articolo 31 capoverso 1 corrisponde al precedente articolo 31 capoverso 1. L'articolo 31 capoversi 2 e 3 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 33 capoversi 1–3.

Art. 32 Termine di pagamento e interesse

L'articolo 32 riunisce i precedenti articoli 32 (termine di pagamento) e 34 (interesse di mora e interesse sugli importi da restituire). Il termine di pagamento di 30 giorni vale espressamente non solo per la fattura finale, ma anche per gli acconti trimestrali. Se la fattura finale evidenzia un credito a favore dell'importatore, questo deve essergli rimborsato entro lo stesso termine, compreso l'interesse sugli importi da rimborsare.

⁷ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.



Art. 33 Decisione della sanzione

L'articolo 33 corrisponde al precedente articolo 35. Ora per la decisione della sanzione non è più necessaria una contestazione attiva da parte dell'importatore. Se nonostante il sollecito l'importatore non paga la fattura o la fattura finale, l'UFE emana una decisione circa la sanzione che nella procedura d'esecuzione funge da titolo di rigetto.

Art. 34 Garanzie

L'articolo 34 corrisponde nel contenuto al precedente articolo 36.

Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori

Art. 35

Nell'articolo 35 viene regolamentato il calcolo e la riscossione di un'eventuale sanzione per i piccoli importatori secondo l'articolo 13 della legge sul CO₂.

Il capoverso 2 secondo periodo disciplina la riduzione della sanzione per i piccoli importatori secondo l'articolo 13 capoverso 3 della legge sul CO₂. Il capoverso 3 regola le modalità di fatturazione per i piccoli importatori analogamente ai grandi importatori. Il capoverso 4 attribuisce all'USTRA la competenza per la decisione della sanzione.

Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico

Art. 36

L'articolo 36 riprende e integra il precedente articolo 37.

Il capoverso 1, oltre a subire alcune lievi modifiche redazionali, viene integrato con la categoria degli autotreni e trattori a sella leggeri. Il termine per il successivo rapporto alle competenti commissioni parlamentari viene adeguato al termine dell'entrata in vigore. Per gli autotreni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022, poiché è solamente a partire da tale anno che per queste categorie di veicoli si applicheranno le disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO₂.

Il capoverso 3 prevede un'informazione dettagliata al pubblico sui risultati dell'esecuzione e riporta le informazioni da rendere note.

Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO₂

Art. 37

L'articolo 37 riprende il contenuto del precedente articolo 39. Il precedente articolo 38 viene cancellato, in quanto costituisce una mera ripetizione dell'articolo 37 della legge sul CO₂ e dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006 sul Fondo infrastrutturale.

Nell'ambito della creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), viene riveduto l'articolo 37 della legge sul CO₂. In futuro i proventi della sanzione anziché al Fondo infrastrutturale saranno destinati al nuovo FOSTRA. Il progetto per il FOSTRA è stato approvato dal popolo e dai Cantoni il 12 febbraio 2017 ed entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2018. L'articolo 37 viene quindi adattato di conseguenza nella presente revisione.

Il termine per la determinazione dei proventi da assegnare al fondo non è più il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Negli anni scorsi è emerso che in base alla situazione di fine anno i proventi oscillavano fortemente e – in funzione del consumo – potevano addirittura presentare valori negativi, con conseguenti problemi di natura tecnica ai fini del conteggio. Pertanto ora i proventi sono stabiliti nel momento in cui è disponibile la fattura finale dell'UFE, ossia verso la metà dell'anno successivo. In questo modo si escludono immissioni negative nel fondo dovute alla contabilizzazione.



I proventi vengono assegnati al fondo già nell'anno successivo all'anno di riscossione – dopo l'allestimento della fattura finale da parte dell'UFE. In questo modo viene eliminata l'attesa di due anni per l'assegnazione dei proventi al fondo, una scelta originariamente adottata per migliorare la precisione del budget, ma che nella pratica non crea alcun vantaggio data la difficoltà di prevedere l'ammontare dei proventi della sanzione.

Art. 74a Computo di attestati all'obiettivo di emissione

Questo nuovo articolo sostituisce l'articolo 12 capoverso 3 vigente e lo completa, stabilendo che le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi ai sensi degli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra prodotte dall'impresa e che, quindi, possono essere computate per la realizzazione dell'obiettivo di emissione.

Art. 74b Adeguamento dell'impegno di riduzione per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione

L'articolo 74b viene introdotto come soluzione transitoria fino al 2020. L'UFAM può adeguare gli impegni di riduzione esistenti (imprese non partecipanti al sistema di scambio di quote di emissioni, SSQE) (cpv. 1).

Se soddisfano i requisiti le imprese non partecipanti al SSQE che gestiscono un impianto di cogenerazione possono presentare all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo una domanda di adeguamento del proprio impegno di riduzione (cpv. 2). Sono inoltre elencate le indicazioni che la domanda deve fornire (cpv. 3). L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda (cpv. 4).

Art. 76 cpv. 1^{bis} e 3

All'impresa che gestisce un impianto di cogenerazione secondo l'articolo 96a o l'articolo 98a e che non adempie puntualmente al proprio obbligo di investire, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO₂ rimborsata sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità (cpv. 1^{bis}).

Gli importi restituiti a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di investire confluiscono nuovamente come proventi dalla tassa sul CO₂ e vengono ridistribuiti in maniera proporzionale (cpv. 3).

Art. 83 cpv. 2 e art. 90 cpv. 2

In queste due disposizioni vengono modificati i rimandi alla nuova legge sull'energia.

Art. 96 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c

Su richiesta, l'AFD rimborsa la tassa sul CO₂ versata dalle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione alimentati con vettori energetici fossili che, non partecipando al SSQE né avendo preso un impegno di riduzione, prima dell'introduzione dell'articolo 32a capoverso 1 legge sul CO₂ erano assoggettate al pagamento (cpv. 1 lett. b). Nel quadro della revisione totale della LEn la legge sul CO₂ è stata leggermente rielaborata, il nuovo articolo 32c corrisponde al precedente articolo 31 capoverso 1 lettera a.

Art. 96a Rimborso per le imprese che hanno preso un impegno di riduzione e gestiscono impianti di cogenerazione

L'articolo 96a viene introdotto come soluzione transitoria fino al 2020 per le imprese (non partecipanti al SSQE) che hanno preso un impegno di riduzione. Dopo tale termine questa regolamentazione speciale decadrà poiché le emissioni di CO₂ generate dall'esercizio di impianti di cogenerazione saranno comprese nel regime di esenzione non SSQE applicato dal 2021 al 2030.



Il capoverso 1 stabilisce i requisiti minimi relativi alla grandezza dell'impianto e alla produzione supplementare di elettricità. Se un impianto è formato da più aggregati, ai fini della determinazione della potenza termica questi vanno considerati in modo cumulativo. Gli impianti con una potenza termica totale superiore a 20 MW sono compresi nel SSQE e quindi non sono assoggettati all'articolo 96a (lett. a). Poiché la modifica degli impegni di riduzione già presi risulta onerosa, per la quantità di elettricità immessa in più in rete si applica una soglia minima (lett. b e c).

Le imprese non partecipanti al SSQE secondo l'articolo 96a ottengono il rimborso della tassa sul CO₂ sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità. Il 40 per cento dell'importo rimborsato può essere trattenuto dall'impresa solo se viene investito in misure efficaci per l'aumento dell'efficienza energetica (cpv. 2). Per il restante 60 per cento dell'importo rimborsato non è richiesta alcuna controprestazione (cpv. 1).

Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica devono essere attuate nella propria impresa oppure in imprese o impianti che prelevano elettricità o calore direttamente dall'impianto di cogenerazione. Sono considerate misure di cui all'articolo 31a capoverso 2 legge sul CO₂ anche gli investimenti in edifici che attraverso una rete di riscaldamento prelevano calore dall'impianto di cogenerazione. L'ampliamento della rete di riscaldamento non è considerato una misura di efficienza energetica. Devono essere esclusi i conteggi doppi; l'efficacia delle misure non può essere fatta valere da terzi, ad es. da gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni (cpv. 2 lett. d). Per evitare conteggi doppi è altresì escluso il finanziamento di misure in altre imprese non partecipanti al SSQE o imprese partecipanti al SSQE (lett. c). Gli investimenti devono produrre un aumento dell'efficienza energetica; ad es. i semplici acquisti sostitutivi non possono essere computati nell'adempimento dell'obbligo di investire (lett. b). Poiché gli impegni di riduzione si protraggono fino al 31 dicembre 2020 le misure devono essere attuate entro tale termine. L'UFAM può prorogare questo termine al massimo di due anni (lett. e). Ai fini del monitoraggio secondo l'articolo 72 l'impresa deve inoltre fornire indicazioni circa gli investimenti attuati e previsti in misure per l'aumento dell'efficienza energetica (lett. f). Se necessarie per il monitoraggio l'UFAM può richiedere ulteriori informazioni secondo l'articolo 72 capoverso 4, come ad es. la potenza termica totale e la garanzia di origine.

Per le imprese non partecipanti al SSQE che non adeguano il proprio impegno di riduzione vale l'attuale regola per gli impianti di cogenerazione: in caso di modifica dell'obiettivo di emissione o delle misure, il 50 per cento delle emissioni generate dall'elettricità immessa in più in rete rispetto all'anno di riferimento 2012 deve essere compensato attraverso misure in seno all'impresa. Il restante 50 per cento può essere compensato mediante certificati di riduzione delle emissioni acquistati all'estero.

Art. 98a Rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione

L'articolo 98a si applica alle imprese che gestiscono un impianto di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.

Il capoverso 1 definisce i requisiti minimi. Gli impianti con una potenza termica superiore a 20 MW sono compresi nel SSQE.

Le imprese che gestiscono un impianto di cogenerazione ottengono il rimborso della tassa sul CO₂ sui combustibili fossili impiegati per la produzione di elettricità. Il 40 per cento dell'importo rimborsato può essere trattenuto dall'impresa solo se viene investito in misure efficaci per aumentare l'efficienza energetica (cpv. 2). Per il restante 60 per cento dell'importo rimborsato non è richiesta alcuna controprestazione (cpv. 1).

Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica devono essere attuate nella propria impresa oppure in imprese o impianti che prelevano elettricità o calore direttamente dall'impianto di cogenerazione. Sono considerate misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 legge sul CO₂ anche gli investimenti in edifici che attraverso una rete di riscaldamento prelevano calore dall'impianto di cogenerazione. L'ampliamento della rete di riscaldamento non è considerato una misura di efficienza energetica. Devono es-



sere esclusi i conteggi doppi; l'efficacia delle misure non può essere fatta valere da terzi, ad es. da gestori di progetti di compensazione, Cantoni o Comuni (cpv. 2 lett. d). Per evitare conteggi doppi è altresì escluso il finanziamento di misure in altre imprese non partecipanti al SSQE o imprese partecipanti al SSQE (lett. c). Gli investimenti devono produrre un aumento dell'efficienza energetica; ad es. i semplici acquisti sostitutivi non possono essere computati nell'adempimento dell'obbligo di investire (lett. b). Le misure devono essere attuate entro i tre anni consecutivi. L'UFAM può prorogare questo termine al massimo di due anni (lett. e).

Art. 98b Domanda di rimborso per le restanti imprese che gestiscono impianti di cogenerazione
Ogni anno le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione secondo l'articolo 98a devono presentare all'UFAM una domanda di rimborso entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il rimborso avviene sull'arco di 12 mesi. Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità si calcolano attraverso la produzione annua di elettricità in MWh comprovata nella garanzia di origine e il fattore di emissione del vettore energetico utilizzato in tonnellate di CO₂ per MWh (cpv. 1 lett. a).

Il capoverso 1 definisce le ulteriori informazioni che la domanda di rimborso deve contenere in ogni caso, ossia: la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LEné (lett. b), la potenza termica (lett. c), il rapporto di monitoraggio (lett. d), le indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità (lett. e), l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (lett. f), una descrizione delle misure di efficienza energetica previste (lett. g). A partire da una potenza termica totale di 20 MW vi è l'obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 16 legge sul CO₂. Non è possibile togliere impianti di cogenerazione da un'impresa partecipante al SSQE. Ai fini del rimborso sono altresì necessarie indicazioni sui combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità attraverso una contabilità della merce e delle scorte (lett. h) per consentire una verifica dell'aliquota della tassa sul CO₂ applicata nel periodo in questione (lett. j). Ciò vale in particolare per i combustibili liquidi o il gas naturale stoccato a livello locale. Occorre inoltre trasmettere le fatture dei combustibili acquistati, inclusa la tassa sul CO₂ (lett. i). L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda (cpv. 2).

Dopo aver verificato i requisiti di cui al capoverso 2 lettere a–g, l'UFAM trasmette la domanda all'AFD che effettua il rimborso (cpv. 3). Anche il rapporto di monitoraggio da presentare secondo il capoverso 1 lettera d deve riguardare 12 mesi. Attraverso la descrizione delle misure attuate e previste e degli investimenti effettuati l'UFAM è in grado di verificare tempestivamente se le imprese rispettano le disposizioni. Per la redazione di questo rapporto l'UFAM emana disposizioni a cui le imprese devono attenersi.

Art. 98c Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

La domanda di rimborso comprende un periodo di 12 mesi (cpv. 1) e, per i combustibili consumati nell'anno precedente o nell'anno precedente l'anno contabile scaduto, deve essere presentata all'UFAM al più tardi entro il 30 giugno. L'UFAM verifica i requisiti e trasmette la domanda secondo l'articolo 98b capoverso 3 all'AFD (cpv. 2).

In caso di mancato rispetto del termine, il diritto al rimborso decade (cpv. 3).

Se un'impresa non adempie puntualmente al proprio obbligo di investire, l'UFAM dispone la restituzione del 40 per cento della somma rimborsata (art. 76).



Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂

Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 104 Diritto ai contributi globali

Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione accordi ai Cantoni contributi globali secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂ al fine di agevolare l'adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se (a) sono rispettati i requisiti di cui agli articoli da 55–60 OEn, (b) le misure sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, e (c) le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato. Il rimando nella lettera a alle disposizioni dell'OEn stabilisce chiaramente che i mezzi messi a disposizione dal Cantone (proprio credito cantonale) devono essere riferiti al corrispondente programma promosso attraverso i contributi globali della Confederazione. Ciò significa che il Cantone deve mettere a disposizione almeno un credito per un programma secondo l'articolo 34 capoverso 3 lettera a della legge sul CO₂ (misure dirette). Contemporaneamente il credito annuo dichiarato e approvato dal Cantone alla Confederazione secondo l'articolo 34 capoverso 3 lettera b della legge sul CO₂ deve essere destinato almeno per l'80 per cento a misure per l'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEne, al fine di rispettare la regola dell'80 per cento conformemente all'articolo 106. Il requisito dello stanziamento di un credito finanziario (cfr. art. 55 cpv. 2 lett. b OEn) sussiste solo per l'ottenimento di un contributo integrativo; il contributo di base viene concesso al Cantone indipendentemente dal fatto che sia stato stanziato un credito cantonale. Le lettere b e c corrispondono nel contenuto al precedente articolo 104 capoverso 2 lettere a e b. Le misure sono particolarmente efficaci se presentano un adeguato rapporto costi/benefici, un elevato potenziale di applicazione e possibilmente nessuna ricaduta. Affinché infine le misure possano essere attuate in modo armonizzato, ogni Cantone deve impegnarsi perlomeno ad attuare una delle tre varianti del programma di promozione di base (risanamento dell'edificio con misure singole, risanamento dell'edificio in fasi ampie, risanamento globale dell'edificio non suddiviso in fasi) del modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). Oltre al programma di promozione di base il Cantone può promuovere misure supplementari dell'HFM 2015 il cui utilizzo sia conforme ai contributi globali. In ogni caso vanno rispettate le condizioni e i valori soglia, sia inferiori che superiori (max. 50 per cento degli investimenti complessivi) dei contributi di promozione contenuti nell'HFM 2015.

Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che non danno diritto all'ottenimento dei contributi globali in particolare le misure (a) attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO₂ o che partecipano al SSQE, (b) attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO₂ al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni e (c) che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione (ad es. gare pubbliche, SvizzeraEnergia ecc.) o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima (ad es. centesimo per il clima, KliK ecc.), se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni. L'obiettivo è una chiara delimitazione tra i diversi strumenti della legge sull'energia e della legge sul CO₂ e l'esclusione di conteggi doppi o di una computazione doppia degli effetti.

Art. 105 Procedura

Poiché le basi per i contributi globali sono ora regolamentate nella LEne e quindi anche nell'OEn, per quanto riguarda la procedura il nuovo articolo 105 rimanda agli articoli 63, 64 e 67 OEn: (a) nella domanda di contributi globali, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 63 capoverso 1 OEn, il Cantone dichiara la propria disponibilità ad attuare un programma comprendente misure di cui all'articolo 104 e



(b), a integrazione della disposizione di cui all'articolo 64 OEn, l'UFE inoltra la domanda per conoscenza all'UFAM. Le lettere a e b corrispondono nel contenuto al precedente articolo 105 capoversi 2 e 3.

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il nuovo articolo 106 prevede che il Cantone impieghi almeno l'80 per cento dei mezzi a propria disposizione derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai propri crediti stanziati per il programma in questione e determinati per il conteggio dei contributi integrativi (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. b legge sul CO₂) in misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEn. In tal modo si vogliono promuovere innanzitutto le misure con un'efficacia comprovabile (art. 104 cpv. 1 lett. b). Pur costituendo degli importanti pilastri, le misure di informazione e consulenza (art. 47 LEn) nonché di formazione e formazione continua (art. 48 LEn) non possono essere dotate – oppure solamente con un onere elevato – di un modello degli effetti.

Art. 107 Versamento

Il precedente articolo 108 viene ripreso invariato nella sostanza nell'articolo 107. Di regola il versamento dei contributi globali avviene una volta all'anno, a metà anno. Se vantaggioso sotto il profilo tecnico-finanziario, i Cantoni possono richiedere anche un versamento a tappe.

Art. 108 Spese di esecuzione

Il capoverso 1 riprende, invariato nel contenuto, il precedente articolo 109 capoverso 1 eccezion fatta per alcune lievi modifiche redazionali dovute all'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂ e all'utilizzo di tutti i proventi a destinazione vincolata sotto forma di contributi globali ai programmi cantonali. Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 109 capoverso 2 e viene ripreso invariato nella sostanza.

Art. 109 Comunicazione

Il nuovo articolo 109 capoverso 1 prevede che l'UFE si assuma la competenza per la comunicazione nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici. Inoltre esso deve poter stabilire principi che consentano una comunicazione unitaria a livello cantonale. In tal modo si vuole garantire la gestione e messa a disposizione di una piattaforma centrale per il Programma Edifici nonché un accesso unitario per tutti gli interessati.

Il capoverso 2 prevede che il Cantone comunichi i propri programmi di promozione e renda noto in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari deriva dai proventi della tassa sul CO₂. In tal modo si impone ai Cantoni di sensibilizzare la popolazione e le imprese a rendere nota la provenienza dei mezzi finanziari per questo strumento di promozione (maggiore trasparenza).

Art. 110 Rendiconto

Poiché le basi per i contributi globali sono ora disciplinate nella LEn e quindi anche nell'OEn, il nuovo articolo 110 capoverso 1 per il rapporto rimanda all'articolo 59 OEn. Secondo il capoverso 2 oltre alle indicazioni di cui all'articolo 59 capoverso 3 OEn, il rapporto deve fornire per ogni progetto promosso, e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite. Il capoverso 3 prevede che l'UFE trasmetta il rapporto per conoscenza all'UFAM. I capoversi 2 e 3 corrispondono al contenuto del precedente articolo 110 capoverso 1 lettera a e capoverso 2.

Art. 111 Controllo

Poiché le basi per i contributi globali sono ora regolamentate nella LEn e quindi nell'OEn, il nuovo articolo 111 per il controllo dell'impiego corretto dei contributi globali rimanda all'articolo 60 OEn.



Art. 111a

In virtù del meccanismo previsto nella Strategia energetica 2050 dalla legislazione sull'energia e da quella sul CO₂ (cfr. art. 52 cpv. 5 LEn e art. 34 cpv. 4 legge sul CO₂), il precedente articolo 111a (Utilizzazione dei mezzi finanziari restituiti) non è più necessario e pertanto viene abrogato nell'ambito della modifica del capitolo 9.

Sezione 1a: Sostegno a progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Art. 112 Diritto ai contributi

Con i mezzi derivanti dalla tassa sul CO₂ si possono sostenere progetti volti all'impiego diretto della geotermia se rispettano i requisiti dell'allegato 12 (cpv. 1).

Il sostegno riguarda tutte le fasi dell'impiego diretto, dalla prospezione, ossia le prime analisi per l'individuazione di un serbatoio geotermico, fino al suo sfruttamento (inclusa l'eventuale chiusura del circolo attraverso la riconduzione nel sottosuolo dell'acqua prelevata; quest'ultimo aspetto viene prescritto o meno a seconda del Cantone).

Analogamente alle disposizioni della LEn concernenti la promozione, il capoverso 2 prevede che il contributo ammonti al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Questi ultimi sono stabiliti nell'allegato 12.

Art. 113 Domanda

Secondo il capoverso 1 la competenza per la valutazione delle domande di contributo per progetti di impiego diretto della geotermia è dell'UFE.

Secondo il capoverso 2 la domanda deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1. Inoltre deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti. In tal modo si vuole garantire che l'esame della domanda da parte dell'UFE sia effettuato in contemporanea con le altre procedure di autorizzazione e concessione per il progetto. Infine, al momento della presentazione della domanda il finanziamento del progetto dev'essere assicurato. Il finanziamento è assicurato nel momento in cui, fatto salvo il contributo oggetto della domanda, i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento del progetto sono disponibili o garantiti in modo vincolante. In tal modo da un lato si evitano inutili e gravosi accertamenti sia da parte del richiedente che dell'UFE e dall'altro si garantisce che i mezzi pubblici siano vincolati solamente quando è appurata un'elevata probabilità di realizzazione del progetto.

La valutazione dei progetti per l'impiego diretto della geotermia richiede conoscenze molto specifiche; inoltre in questo settore le esperienze fatte sono ancora scarse. Per tale ragione l'UFE, secondo il capoverso 1, coinvolge un gruppo di esperti indipendenti che esamina la domanda e il progetto e trasmette all'UFE una raccomandazione. Inoltre il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti, al fine di garantire il coordinamento tra le procedure cantonali parallele concernenti le necessarie autorizzazioni e concessioni e la procedura d'esame per il sostegno al progetto a livello federale. A causa dei conflitti d'interessi (il Cantone rilascia la concessione e nel contempo è l'autorità che concede l'autorizzazione e l'autorità di vigilanza nonché, occasionalmente, anche partner diretto o indiretto del progetto), nell'esame materiale del progetto il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo. Ciò vale in particolare per la stesura della raccomandazione all'attenzione dell'UFE (cpv. 3 e 4).

Data la loro complessità, i contenuti specifici per ogni caso e l'impegno pluriennale tra richiedente e UFE, le prestazioni e controprestazioni da erogare nell'ambito della concessione di un contributo sono disciplinate da un contratto (cpv. 5).



Art. 113a Ordine di presa in considerazione

Se vengono presentate più domande di contributo rispetto ai mezzi a disposizione e se non sussistono condizioni o indicazioni per cui un progetto non soddisfa presumibilmente i requisiti, esso viene inserito in una lista d'attesa (cpv. 1).

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, vengono elaborate in via prioritaria le domande il cui progetto è più avanzato. Questo vuol essere un incentivo a portare avanti i progetti anche quando non vi sono risorse disponibili. Se due progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto per il quale per primo è stato richiesto il contributo o la garanzia.

Art. 113b Restituzione

Per l'eventuale restituzione dei contributi si applica in linea di principio la legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu [RS 616.1]). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se il progetto ha avuto successo e ha pertanto prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i sussidi non sarebbero stati necessari (cpv. 1).

Se un progetto non sfocia nell'auspicato impiego diretto della geotermia, può comunque essere ragionevole e auspicabile che le perforazioni e l'impianto possano essere utilizzati per altri scopi. Poiché secondo l'articolo 29 LSu un altro utilizzo comporterebbe l'obbligo di restituzione, nel capoverso 2 esso viene limitato al caso in cui con l'utilizzo per altri scopi si consegua un profitto. Solamente in questo caso l'UFE può disporre la restituzione proporzionale o totale. In tal modo le perforazioni effettuate senza uno scopo economico – ad es. nell'ambito di oggetti di ricerca – possono essere utilizzate senza che il denaro versato debba essere restituito.

Per poter valutare un'eventuale restituzione, l'UFE deve essere preventivamente informato circa l'utilizzo per altri scopi o l'alienazione (cpv. 3).

Sezione 3: Distribuzione alla popolazione e Sezione 4: Distribuzione all'economia

Art. 119, 120, 124 e 125

Nella distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione e all'economia si tiene conto anche della distribuzione delle risorse non impiegate secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂. Al fine di evitare forti oscillazioni nelle finanze federali, le risorse non impiegate devono essere ridistribuite all'economia l'anno stesso mediante trasferimento di credito secondo l'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01) (articoli 124 e 125). Tuttavia, poiché l'ammontare delle risorse non impiegate è noto solamente a metà anno, il termine della distribuzione da parte delle casse di compensazione viene spostato da fine giugno a fine settembre (art. 125 cpv. 2). La quota delle risorse non impiegate destinata alla popolazione viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo (art. 119 e 120).

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 130 cpv. 2 e cpv. 4^{bis} Autorità esecutive

Il capoverso 2 viene integrato con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Il capoverso 4^{bis} subisce una piccola modifica redazionale dovuta alla modifica dell'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂. Inoltre viene cancellata la parte di frase «d'intesa con l'UFAM», poiché secondo il rapporto «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell'orga-



nizzazione del programma» del Controllo federale delle finanze del marzo 2013 l'esecuzione e l'attuazione dell'intero Programma Edifici è di competenza dell'UFE.⁸ La responsabilità per i compiti strategici nell'ambito della legge sul CO₂ per il settore degli edifici (tra cui basi giuridiche, obiettivi) continua ad essere dell'UFAM (v. pag. 55, raccomandazione 1).

Inoltre questo capoverso stabilisce che l'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi per l'impiego diretto della geotermia (art. 113a–113d).

Art. 132 prima frase Indennizzo spese

A seguito dell'aumento, dal 1° gennaio 2018, della tassa da 84 a 96 franchi per tonnellata di CO₂ (cfr. allegato 11), l'indennizzo per le spese d'esecuzione ammonta all'1,4 per cento dei proventi della tassa sul CO₂. L'indennizzo per le spese comprende anche mezzi materiali per un massimo di 0,5 milioni di franchi destinati a sostenere progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore.

Art. 134 cpv. 1 lett. a Trattamento dei dati

Il capoverso 1 lettera a riprende e precisa il diritto vigente.

Art. 135 lett. c e c^{bis} Adeguamento degli allegati

La lettera c viene integrata con la categoria degli autofurgoni e trattori a sella leggeri e il rimando all'allegato viene modificato.

La nuova lettera c^{bis} disciplina l'adeguamento annuale dell'allegato 5.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 2b: Disposizioni transitorie

Art. 146d

Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO₂ che per autofurgoni e trattori a sella leggeri non prevede valori limite vincolanti prima del 2020, per questa categoria di veicoli tutte le disposizioni del capitolo 3 dell'ordinanza sul CO₂ si applicano a partire dal 2020.

Art. 146e

Grazie all'articolo 146e, con la prima assegnazione dei proventi della tassa sul CO₂ al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) secondo l'articolo 37 possano essere trasferiti nel FOSTRA anche i mezzi disponibili del fondo a destinazione vincolata «Sanzione CO₂ automobili» degli anni di riferimento 2015 e 2016. Con la precedente regolamentazione questi mezzi sarebbero stati assegnati a fine dicembre 2017 al Fondo infrastrutturale che il 1° gennaio 2018 viene sostituito dal FOSTRA.

III

Con l'entrata in vigore degli articoli 37 e 146e già il 1° dicembre 2017 si vuole evitare che a fine 2017 si debba nuovamente procedere all'assegnazione nel Fondo infrastrutturale in base alla situazione non rappresentativa di fine 2015.

⁸ Disponibile solo in tedesco cfr. [http://www.sfao.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20\(42\)/12472BE.pdf](http://www.sfao.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(42)/12472BE.pdf)



7. Commento agli allegati

Allegato 3: Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Con la modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) entrata in vigore il 1° agosto 2016, i carburanti di cui all'articolo 12b LIOM non sono più considerati carburanti derivati da materie prime rinnovabili bensì biocarburanti. La terminologia impiegata nell'allegato 3 lettera d dell'ordinanza sul CO₂ è adeguata di conseguenza.

Allegato 4: Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 24 o 25 capoverso 1

Il rimando all'articolo 7 OETV concernente il peso a vuoto determinante per il calcolo delle emissioni di CO₂ si trova ora nell'articolo 25 capoverso 2. Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri valgono ugualmente le formule in base alle analoghe caratteristiche tecniche e alle identiche procedure di misurazione.

Allegato 4a: Calcolo dell'obiettivo individuale

Il nuovo allegato 4a riprende il contenuto del precedente allegato 5 e integra determinati elementi. Nel numero 1 vengono aggiunte le formule di calcolo per autofurgoni e trattori a sella leggeri. Inoltre vengono stabilite le modifiche di parametri quali il valore limite e il coefficiente di aumento per il 2020 necessarie per adeguarsi alla regolamentazione dell'UE.

Al numero 2 viene stabilito il valore medio del peso a vuoto (peso a vuoto di riferimento) per il calcolo dell'obiettivo individuale secondo il numero 1. In base alla regola per gli autofurgoni e trattori a sella leggeri, dal 2020 il peso a vuoto di riferimento per questa categoria di veicoli viene calcolato per la prima volta nel 2018 ed è sancito nell'allegato 4a.

Una modifica radicale riguarda la definizione del peso a vuoto di riferimento, che rappresenta un parametro di calibrazione per la correzione del peso nel calcolo dell'obiettivo individuale. Sinora per le automobili il peso a vuoto di riferimento veniva determinato in base alle indicazioni del peso a vuoto secondo il rapporto di perizia 13.20 A. Il peso a vuoto di riferimento così determinato può divergere dal peso medio secondo le fonti di dati di cui agli articoli 24 e 25. Per evitare una differenza sistematica, in futuro il peso a vuoto di riferimento Mt-2 viene determinato in base ai dati rilevati nel rispettivo anno di riferimento secondo gli articoli 24 e 25. Ai fini del calcolo dei valori medi per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, negli anni 2018 e 2019 vengono utilizzati i valori massimi dell'approvazione del tipo. Anche successivamente si applicano i valori rilevati nell'esecuzione. Al più tardi dal 2020 con l'utilizzo capillare dei dati basati sul COC, il trasferimento a definizioni unitarie del peso sarà inevitabile.

Allegato 5: Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

L'allegato 5 fissa gli importi annuali per grammo da stabilire secondo l'articolo 29 per il superamento dei valori limite secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂ per gli anni di riferimento 2017 e 2018.

Il calcolo della sanzione avviene in maniera progressiva. In caso di superamento dell'obiettivo individuale ad esempio di 4,7 grammi la sanzione per ogni veicolo per l'anno di riferimento 2018 si calcola nel modo seguente:



5.50 franchi + 16.50 franchi + 27.50 franchi + 1,7 volte 103.50 franchi = 225.45 franchi per ogni veicolo.

Allegato 7: Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione

Numero 18

Le attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione comprendono anche l'esercizio di locomotive con trazione a vapore.

Allegato 11: Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 96 franchi per tonnellata di CO₂

Poiché nel 2016 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili rispetto all'anno base 1990 hanno superato l'obiettivo intermedio del 73 per cento secondo l'ordinanza sul CO₂ (art. 94 cpv. 1 lett. c numero 1) dal 1° gennaio 2018 la tassa sul CO₂ sarà di 96 franchi per tonnellata di CO₂.

Inoltre le tariffe applicate alla quota fossile del cosiddetto olio da riscaldamento bio (voce della tariffa doganale 2710.2090) e alla miscela di biodiesel come combustibile (voce della tariffa doganale 3826.0090) sono allineate a quella in vigore per l'olio da riscaldamento extra leggero, ovvero a 254.40 franchi ogni 1000 litri. Senza questo adeguamento, sarebbe possibile esigere un'aliquota più bassa per la quota parte fossile anche nel caso dell'aggiunta di quantità minime di biocombustibile.

Si ricorda che in particolare l'aumento della tassa sul CO₂ e le conseguenti modifiche dell'ordinanza sul CO₂ non sono correlate alla nuova legge sull'energia e alla modifica apportata in questo contesto alla legge sul CO₂.

Allegato 12: Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Numero 1 Prospezione e sfruttamento

Nel sostegno all'impiego diretto della geotermia si distingue, come usuale nell'industria delle risorse, tra la prospezione da un lato e lo sfruttamento dall'altro. Nell'ambito della prospezione una presunta risorsa geotermica viene indirettamente caratterizzata su vasta scala mediante metodi geologici, al fine di aumentare le probabilità di un successivo ritrovamento (numero 1.1). In una seconda fase avviene lo sfruttamento che comprende le attività di perforazione (prova della risorsa mediante perforazione di sondaggio), il trasporto dell'acqua calda nonché – a seconda delle prescrizioni cantonali e comunali – l'eventuale riconduzione dell'acqua nel sottosuolo (numero 1.2).

Una volta concluse le attività di prospezione, possono essere erogati contributi per lo sfruttamento. Le attività di sfruttamento comprendono attività di perforazione e lavori nel sottosuolo necessari per l'utilizzo del serbatoio geotermico. Le attività di perforazione servono a dimostrare l'esistenza di una presunta risorsa e del suo potenziale di ricavo. Per l'utilizzo delle risorse geotermiche può essere necessaria una seconda perforazione finalizzata a riportare l'acqua termale nel serbatoio, dopo averne sfruttato l'energia. Queste ultime attività finalizzate alla chiusura del ciclo idrologico poggiano su condizioni legali oppure sull'obiettivo di una parsimoniosa utilizzazione del serbatoio geotermico.

Numero 2 Costi d'investimento computabili

Anche per quanto riguarda i costi d'investimento computabili si distingue tra costi per la prospezione (numero 2.1) e costi per lo sfruttamento (numero 2.2). Conformemente alla frase introduttiva i costi d'investimento elencati sono computabili soltanto se effettivamente sostenuti e strettamente necessari



per il raggiungimento dello scopo delle misure. Inoltre queste misure devono essere eseguite in modo economico e adeguato; misure sovradimensionate o in altro modo non necessarie per qualità o entità («standard Gold») non sono considerate adeguate e pertanto i relativi costi non sono computabili.

Numeri 3 e 4 Procedura

Data la summenzionata suddivisione delle attività di esplorazione in prospezione e sfruttamento sono previsti due tipi distinti di contributo, ognuno con una procedura specifica.

La domanda di sostegno per lo sfruttamento può essere presentata solo se precedentemente è stata svolta una prospezione (numero 4.1).

Per quanto riguarda la domanda, il gruppo di esperti, il contratto nonché lo svolgimento del progetto e la sua conclusione, si rimanda per analogia agli allegati 1 e 2 OEn⁹.

Numero 5 Geodati

Se privati svolgono esplorazioni geologiche a proprie spese e a proprio rischio, essi sono anche detentori dei diritti sulle informazioni e sui dati geologici acquisiti, fatte salve disposizioni della legislazione cantonale sull'utilizzo del sottosuolo che prevedono l'obbligo di trasmissione dei dati al Cantone. Se co-finanzia le attività di prospezione e sfruttamento, la Confederazione deve ottenere anche i diritti di utilizzo delle informazioni geologiche acquisite ai fini della geologia nazionale. Parallelamente anche il Cantone di ubicazione deve ottenere i geodati a titolo gratuito.

Secondo la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e l'articolo 7 capoverso 8 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb) i dati ricavati da prospezioni nel settore della geotermia costituiscono informazioni ambientali, che per principio soggiacciono al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Non appena la Confederazione entra in possesso di tali dati, questi in linea di principio devono essere messi a disposizione del pubblico. I geodati secondari, ossia i dati acquisiti attraverso l'interpretazione dei dati geologici primari, rappresentano regolarmente una prestazione intellettuale; su di essi esistono dei diritti d'autore e non possono essere pubblicati a priori anche se soggetti al principio di trasparenza (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione [RS 152.3; LTras]). Pertanto l'Ufficio federale di topografia swisstopo può utilizzare internamente tutti i dati trasmessi, mentre può mettere a disposizione del pubblico soltanto i dati primari e i dati primari processati.

I privati che svolgono esplorazioni geotermiche devono avere il privilegio di utilizzare per un breve periodo in modo esclusivo le informazioni acquisite, nell'ambito della presentazione di una domanda di autorizzazione o concessione di utilizzo. In questo periodo i dati sono protetti e di conseguenza non vanno resi accessibili al pubblico (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. g LTras). Pertanto i dati trasmessi a swisstopo possono essere pubblicati solamente dopo 24 mesi dalla fine della prospezione e dopo 12 mesi dalla fine dello sfruttamento. I diversi termini sono dovuti al maggiore onere in termini di tempo necessario alla fine della prospezione per pianificare una campagna di sfruttamento, ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità e garantire il finanziamento.

⁹ cfr. in merito i commenti del novembre 2017 alla revisione totale della OEn.